AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DEL RIFIUTO CER 19.12.10 "RIFIUTI COMBUSTIBILI",

PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE DI CA' DEL BUE

PER LA DURATA DI UN ANNO.

Procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/16

LOTTO N.1 CIG 808465545C

LOTTO N.2 CIG 8084669FE6

LOTTO N.3 CIG 8084671191

LOTTO N.4 CIG 8084765B0

LOTTO N.5 CIG 8084678756

Numero gara 7583456

IL R.U.P.
Ennio Cozzolotto

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della presente gara è l'affidamento delle operazioni di trasporto e recupero in R1, R13 messa in riserva e R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, mediante conferimento presso idoneo impianto, del rifiuto classificato CER 19.12.10 "**rifiuti combustibili" : (CSS combustibile solido secondario rifiuto)**, prodotto dall'impianto di cogenerazione di Ca' del Bue con sede in Via Matozze n. 95/a – 37133 Verona, con le caratteristiche di cui alle allegate analisi, per la durata di anni 1 a decorrere indicativamente dal 01/02/2020 sino ad esaurimento del quantitativo indicato per ciascun lotto. Si precisa che la decorrenza del servizio potrà essere anticipata rispetto alla data prevista, qualora si addivenga alla sottoscrizione del contratto in tempi più brevi. Si precisa che, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 205/2010, le autorizzazioni in essere degli impianti di trattamento rifiuti per la produzione o l'utilizzo di CSS rifiuto, ivi comprese quelle per le attività di recupero in procedura semplificata, rimangono in vigore fino alla loro scadenza.

Si precisa, inoltre, che qualora il concorrente intenda effettuare delle operazioni in R13 o R12, dovrà garantire ad Amia Verona S.p.A. che i quantitativi sottoposti a tale procedura siano successivamente conferiti in idonei impianti di recupero in R1.

Si sottolinea, pertanto, che all'impresa eventualmente aggiudicataria sarà richiesta la produzione di specifica documentazione probante il trasferimento del predetto materiale presso tali impianti nonché le autorizzazioni riconducibili agli impianti medesimi.

L'appalto ricomprende anche i servizi accessori consistenti in:

- adempimenti amministrativi derivanti dall'espletamento del servizio, quali l'emissione/compilazione dei documenti di trasporto ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e l'espletamento delle procedure amministrative per l'eventuale conferimento dei rifiuti al di fuori del territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (pratica transfrontaliera);
- ogni caratterizzazione, accertamento analitico e verifica che dovesse rendersi necessaria ai fini dell'accettazione dei rifiuti all'impianto di destino individuato.

Il quantitativo giornaliero da sottoporre a recupero verrà stabilito secondo programma settimanale inviato dai responsabili della stazione appaltante tenendo conto delle variazioni stagionali e comunque entro il limite massimo di 40,00 tonnellate/giorno per singolo lotto.
Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l'Impresa non avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente.

L'aggiudicazione avverrà per lotti separati, sulla base della seguente ripartizione:

1° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

2° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

3° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

4° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

5° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

Questa stazione appaltante si riserva di realizzare, in via sperimentale, un CSS, utilizzando alla fine del ciclo di produzione un raffinatore munito di griglia con fori di 25 mm. con produzione settimanale di circa 90 tonnellate. Il prodotto che ne risulterà sarà oggetto del lotto n.5 per il quale la stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione definitiva entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai fini della presentazione dell'offerta, i concorrenti possono effettuare mediante sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio anche per ricevere

direttamente tutte le informazioni necessarie e per evitare rischi specifici e generici connessi con il luogo di effettuazione del servizio in oggetto.

Pertanto, l'impresa offerente, qualora interessata potrà effettuare un sopralluogo presso l'impianto di Cà del Bue e prelevare un campione di rifiuto da sottoporre, a propria cura e spese, ad analisi chimico-merceologiche, per verificare la corrispondenza ai parametri indicati dalla vigente normativa.

Il sopralluogo dovrà essere fissato previo appuntamento e l'Impresa interessata al sopralluogo dovrà prendere appuntamento con il Sig. Sandro Benedetti, telefonando al numero 045/8952290. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di delega da questi conferitagli.

Qualora l'Aggiudicataria disponga di un impianto sito all'estero, la stessa dovrà impegnarsi a dar corso alle attività di recupero comunque entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di aggiudicazione. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si riterrà risolto di diritto.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore delle concorrenti che avranno formulato le migliori offerte economiche unitarie per lotto secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara.

L'aggiudicataria di un lotto non potrà risultare aggiudicataria di più lotti, fatta eccezione per il lotto n°5 che, ritenuto "eventuale", potrà essere assegnato, alla migliore offerente, in aggiunta ad uno dei lotti, dal n° 1 al n° 4, precedentemente assegnati.

L'offerente dovrà dichiarare, nell'allegato A1, la propria disponibilità a vedersi aggiudicare più lotti, oltre a quello per cui è risultata aggiudicataria, anche per quantitativi parziali, qualora fosse unica offerente. In tale caso le iscrizioni all'Albo di cui ai punti 7) e 8) del disciplinare di gara dovranno essere adeguate alla somma dei lotti

Si precisa che le attività di caricamento dei mezzi delle imprese appaltatrici sarà effettuato a cura di personale Amia Verona S.p.A..

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel Capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicativa di un anno e comunque fino ad esaurimento del quantitativo di 5.000 tonn. per singolo lotto a decorrere indicativamente dal **01/02/2020** o prima di tale data, una volta definite le procedure di aggiudicazione e di sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 3 – QUANTITATIVO DEL RIFIUTO

Si precisa che il quantitativo stimato di circa complessive 5.000 tonnellate / anno per singolo lotto di rifiuto da sottoporre a recupero nell'anno di durata contrattuale non è vincolante per la stazione appaltante; qualora tale quantitativo dovesse variare, in diminuzione, in relazione alla effettiva produzione riscontrata nel corso dell'anno o alle disposizioni impartite dalle Autorità territoriali competenti per il bacino di utenza dell'Amia Verona Spa, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere dal mancato raggiungimento di tale previsione.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Si precisa che l'offerta di cui al presente appalto dovrà essere espressa in ribasso rispetto alla base d'asta unitaria Euro/ton nel seguito indicata, come da apposita modulistica fornita in allegato al Disciplinare di gara.

Si precisa, a tale riguardo, che le offerte ricevute, in ragione della loro valenza, saranno sottoposte ad una rigorosa valutazione di congruità; dette offerte non debbono, pertanto, considerarsi in alcun modo vincolanti per questa S.A., sino ad aggiudicazione definitiva della gara.
L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto, sulla scorta del costo unitario sotto indicato, viene ripartito come segue:

Descrizione principali voci di costo	**Euro/anno**
Spesa per acquisizione servizio (stimata) soggetta a ribasso/rialzo	*3.000.000,00*
Lotto 1 CSS ton.5.000 (€/ton 120,00)	*600.000,00*
Lotto 2 CSS ton 5.000 (€/ton 120,00)	*600.000,00*
Lotto 3 CSS ton.5.000 (€/ton 120,00)	*600.000,00*
Lotto 4 CSS ton.5.000 (€/ton 120,00)	*600.000,00*
Lotto 5 CSS ton.5.000 (€/ton 120,00)	*600.000,00*
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso/rialzo	*1.000,00* *200,00 per lotto*
Totale a base di gara	***3.001.000,00***
IVA sul servizio oggetto di gara (10%)	*300.100,00*
Altre spese programmate indicative (spese di pubblicità) *di cui su Quotidiani*	*1.500,00*
IVA su altre spese programmate (21%)	
Altre spese programmate (contributo AVCP - no IVA)	
Imprevisti	
IVA su altre spese programmate ed imprevisti (21%)	*//*
Totale complessivo oneri per acquisizione servizio	***3.302.600,00***

N.B. Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad AMIA Verona Spa le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti. Nel caso di aggiudicazioni a diversi operatori economici, le spese di pubblicità saranno da ripartire proporzionalmente tra gli aggiudicatari dei singoli lotti.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 6 – IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO
Le ditte appaltatrici dovranno comprovare di avere la disponibilità di un impianto (**o più**) la cui autorizzazione preveda, in via preferenziale, l'operazione di recupero in R1 senza eventuali operazioni transitorie di messa in riserva (ex D.Lgs.152/06, operazioni di recupero di cui all'allegato C), e ciò attraverso la disponibilità diretta o attraverso la gestione con titolarità di terzi o attraverso un rapporto di intermediazione con l'impianto stesso; gli impianti dovranno essere abilitati ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti ed essere autorizzati a trattare il rifiuto di cui all'art. 1.
In via secondaria, può essere prevista anche la disponibilità di impianti autorizzati per le operazioni in R13 e R12, purché il concorrente garantisca, già in sede di offerta, e comprovi, in un secondo tempo, in caso di aggiudicazione della gara, che il materiale conferito in detti impianti

risulti successivamente trasferito in altri impianti idonei autorizzati ad effettuare le operazioni di recupero in R1, di cui sopra.
Le ditte appaltatrici dovranno garantire l'integrale recupero del rifiuto di cui all'art. 1 del presente capitolato.
La committente si riserva di effettuare, in ogni tempo, in vigenza di contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice.
Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto o uno degli impianti segnalati dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obbiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso dovrà essere sostituito, dall'impresa appaltatrice, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta della committente.
Il mancato ritiro del rifiuto da parte dell'aggiudicataria secondo il programma richiesto settimanalmente comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 31.

ART. 7 – CONFORMITA' DEL RIFIUTO
Alla ditta appaltatrice del servizio è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti conferiti.
Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della committente, intendendosi per tale il responsabile tecnico il cui nominativo verrà indicato in sede di sottoscrizione del contratto, che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, ha facoltà di darne immediato avviso, mediante PEC o telefax, ad AMIA Verona S.p.A.
La committente, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

ART. 8 - PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI
Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, secondo le prescrizioni della legislazione vigente, o da altro eventuale documento in vigore per tempo.
Sarà cura della committente predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento d'inizio servizio, a cui dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario, e comunque prova certificata secondo la normativa in corso dell'avvenuto recupero del materiale.
L'appaltatrice dovrà inviare a mezzo fax (045/8952260) copia del certificato di scarico con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere alla committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico.
In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento.
La copia del formulario anticipata via fax dovrà pervenire preferibilmente al produttore il giorno successivo allo scarico. La 4° copia del formulario originale dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di emissione. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini verranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 31 e 32.
In caso di notifiche transfrontaliere verranno rispettate le procedure di cui al Regolamento 1013/2006.

ART. 9 – ORARIO DI RITIRO
Gli orari di ritiro del rifiuto presso l'impianto di Cà del Bue dovranno essere concordati tra le aggiudicatarie ed Amia Verona Spa, tutti i giorni feriali, sabato mattina compreso, ed eventuali festivi (a tal proposito si indica il recapito telefonico di Cà del Bue 045/8952290- 045/8952245).

ART. 10 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'Impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1 del Capitolato.

L'Impresa in ogni caso si impegnerà ad eseguire i servizi con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità dei servizi stessi.
L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione del contratto:
a) l'elenco nominativo del personale impiegato e l'ingresso nelle aree oggetto dell'appalto verrà consentito solo al personale il cui nominativo è stato comunicato;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L'Impresa dovrà preventivamente comunicare al Committente ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (da indicare a richiesta) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della Legge 12/3/1999 n° 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie protette);
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio (solo in caso di appalto prestato in ambito esterno alla sede operativa dell'Aggiudicataria).
L'Impresa provvederà altresì ad attivarsi in modo da munire tempestivamente i propri lavoratori delle apposite tessere di riconoscimento, corredate di fotografia e contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008, e disporrà che i dipendenti li indossino in maniera visibile e che siano sempre in possesso di un documento di riconoscimento.
Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già presente nelle aree di pertinenza del Committente verrà allontanato.
La Committente, su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, al controllo di documenti (Libro Unico Lavoro, libretti di Lavoro, etc.) da cui possa dimostrarsi l'ottemperanza da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai punti precedenti.
La Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.
Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dalla Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta della Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
La sostituzione del personale dell'Appaltatore non dovrà in alcun caso pregiudicare la continuità dei servizi.
Eventuali contestazioni od osservazioni della Committente circa il personale dovranno essere ovviate dall'Appaltatore entro il termine stabilito dalla Committente e con piena soddisfazione della medesima, pena la sospensione dei lavori.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore si assume la piena responsabilità dell'operato del proprio personale ed eventuali collaboratori addetti al servizio e risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti di Amia Verona S.p.A.

Oltre a quanto annoverato negli altri articoli del Capitolato, saranno a carico dell'Impresa, in via indicativa e non esclusiva, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

a) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal Capitolato; le prestazioni di proprio personale tecnico e amministrativo, nonché la prestazione della mano d'opera specializzata, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni ;
b) la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
c) i costi per le assicurazioni obbligatorie di legge, nonché gli oneri retributivi per tutto il personale;
d) le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il personale;
e) i materiali di consumo e di apporto, gli indumenti di protezione e sicurezza, e in genere, tutti gli attrezzi per l'esecuzione dei servizi;
f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi d'opera ed attrezzature, nonché la loro riparazione e i loro consumi;
g) le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature e i mezzi necessari per l'esecuzione dei servizi, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
h) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, in osservanza delle vigenti leggi in materia, dei rifiuti e detriti derivanti dalla esecuzione dei servizi;
i) l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del Capitolato e della normativa vigente;
j) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
k) l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
l) nominare e comunicare alla Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
m) ogni altro e diverso obbligo, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i servizi in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti, comunque previsto dalla normativa vigente.

ART. 12 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

E' necessario prima dell'invio della fattura a: amministrazione@amiavr.it , inviare un report con allegata la pre-fattura del lavoro svolto al seguente indirizzo mail: logistica@amiavr.it e per conoscenza : nicoletta.artuso@amiavr.it .

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Il pagamento del servizio avrà luogo, a mezzo mandato, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese (farà fede il timbro di "PERVENUTO"dell'Amia), previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- report relativo al materiale avviato a recupero.

Si sottolinea che per procedere alla liquidazione dei corrispettivi l'appaltatrice è tenuta a fornire tutta la documentazione che la S.A. ritenesse necessario acquisire ai fini della verifica degli adempimenti contrattuali previsti. I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

Per la liquidazione delle fatture superiori ad € 10.000,00 al netto dell'IVA, il relativo pagamento è subordinato alla "*verifica degli inadempimenti*" in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73 n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correntezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

ART. 14 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 prima parte del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In particolare, in ottemperanza alla Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Aggiudicataria dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alle gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante, il codice identificativo di gara (CIG).
L'Appaltatore con la firma del Capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone delegate che possono agire sul conto medesimo. Gli stessi provvedono, altresì, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L'Aggiudicataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 18 – SUBAPPALTO
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
E' fatto divieto all'Aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. L'Appaltatore potrà concedere in subappalto i servizi oggetto del Capitolato, nei limiti di legge e previa autorizzazione del Committente secondo quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 19 – AVVALIMENTO
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, tra cui l'iscrizione].* L'art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 (Avvalimento) dispone che l'istituto dell'avvalimento *"non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa la cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.
E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.
La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA
Prima della stipulazione del contratto, ed entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.
La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE
Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato e l'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile

all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine, a copertura di eventuali responsabilità, l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 (tre) milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 (un milione e cinquecento mila) per RCO, per sinistro e per persona.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare il "*POS*" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.
L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 24 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della Committente.

In particolare, l'Appaltatore per sé, i propri dipendenti e collaboratori a qualunque titolo anche occasionale, si impegna ad adottare tutte le misure adeguate allo stato dell'arte per mantenere la segretezza e assicurare di non rivelare a terzi, a non divulgare, e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, il contenuto di tutte le informazioni o dati forniti dal Committente.
L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Si intende come informazione riservata anche il contenuto del contratto. Non sono considerati terzi i dipendenti o ausiliari dell'Appaltatore. L'Appaltatore potrà utilizzare le informazioni al solo ed unico fine di adempiere correttamente alle obbligazioni previste nel Contratto e potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.
Al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente articolo, l'Appaltatore si impegna a mettere al corrente i propri dipendenti e/o collaboratori del carattere riservato di tali informazioni riservate nonché a vincolare i propri dipendenti e collaboratori, mediante idonee clausole inserite nei rispettivi contratti, al rispetto degli stessi obblighi di segretezza previsti nel presente articolo.
In ogni caso, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, contraenti e ausiliari degli obblighi di riservatezza anzidetti.
L'obbligo di riservatezza sarà per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore sarò tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta, altresì, colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del Contratto da parte del Committente secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.
È facoltà della Committente verificare in qualsiasi momento il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di Amia Verona S.p.A., con conseguente diritto per la stessa Amia Verona S.p.A. di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

a) gravi inadempienze da parte dell'Aggiudicataria agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
b) frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'Aggiudicataria;
c) grave errore contrattuale, di cui al successivo art. 27 del Capitolato, da parte dell'Aggiudicataria nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
d) cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
e) in caso di carenza della copertura assicurativa;
f) in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'Aggiudicataria;
g) in caso di violazione della riservatezza;
h) cessione del contratto o subappalto non autorizzato da Amia Verona S.p.A.;
i) arbitrario abbandono da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto dell'appalto in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 26 del Capitolato;
j) nel caso in cui l'Aggiudicataria, disponendo di un impianto sito all'estero, non si impegni a dar corso alle attività di recupero, comunque entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di aggiudicazione;
k) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136;

l) in caso di applicazione per n. 3 volte ripetute delle penali di cui ai successivi articoli.

In caso di risoluzione contrattuale, Amia Verona S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno dell'Aggiudicatario. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a noma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto ad Amia Verona S.p.A. di escutere la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 26 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancato ritiro del rifiuto secondo programma richiesto	Art. 6	€/viaggio 600,00
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 8	€/giorno 600,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	**Art. Capitolato**
Reiterati inadempimenti di cui al precedente art. 26 in numero superiore a tre	Art. 6-8
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.	Vari

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 28 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 29 – RINVIO ED OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal documentazione di gara e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 31 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con Amia, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

ART. 32- FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 33 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RUP
Ennio Cozzolotto